



**Comune di Azzano Mella**

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA DELLO  
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con delibera del C.C. n. 28 del 21 maggio 2012

## INDICE

- Art. 1: Istituzione della Tassa
- Art. 2: Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 3: Contenuto del Regolamento
- Art. 4: Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5: Esclusioni dalla tassa
- Art. 6: Commisurazione della tassa
- Art. 7: Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8: Obbligo parti comuni del condominio
- Art. 9: Classi di contribuenza
- Art. 10: Esenzioni ed Agevolazioni
- Art. 11: Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 12: Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13: Denunce
- Art.14: Decorrenza della Tassa
- Art. 15: Mezzi di controllo
- Art.16.- Deliberazione tariffaria
- Art.17: Sanzioni
- Art.18: Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art.19: Entrata in vigore
- Art.20: Rinvio ad altre disposizioni di legge

Art. 1  
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento.

Art. 2  
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Nel regolamento del servizio di Nettezza Urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 3  
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art.4  
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Art.5  
ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 117 del Codice civile;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggetti passivi i locali adibiti ad usi diversi, quali gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, le biglietterie, i punti di ristoro, le gradinate, le aree di sosta e gli accessi;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella

denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organo di Stato esteri;
- b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle leggi vigenti.

4. nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggetti a tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, di contro, sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano generalmente rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 convertito in Legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa;
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

5. I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle lettere del comma 4 del presente articolo a), b) ed e), devono presentare al competente ufficio comunale la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani derivanti dal ciclo produttivo, speciali per qualità diversi da quelli assimilabili ai rifiuti urbani, oppure rifiuti tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve contenere altresì la descrizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- ❖ Copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di Legge;
- ❖ Copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all'art. 3 comma 5 del Decreto Legge n. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88;
- ❖ Per gli anni successivi a quello di inizio attività, su richiesta del competente ufficio comunale, copia, dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia.

6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

#### Art. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento (art. 65 D.L. 507/93).

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### Art. 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN BASE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari o più di 300 metri;
- b) In misura pari al 35% della tariffa, se la distanza supera i 300 metri e fino agli 800 metri;
- c) In misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori agli 800 metri.

3. Le condizioni previste dal comma 4 dell'art. 59, D.L. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei punti di raccolta, o della capacità minima che eventuali contenitori debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40% (secondo periodo, comma 2, art. 59, D.L. 507/93).

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie

spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione.

**Art. 8  
OBBLIGO PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO**

1. È fatto obbligo di dichiarazione e versamento della tassa da parte di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva, quali ad esempio alloggi di custodia e simili.

**Art. 9  
CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie individuate secondo il disposto del D.P.R. 158/1999, come segue:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Tassa 2012</b>
<b>01</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,22
<b>02</b>	Cinematografi e teatri	0,60
<b>03</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,95
<b>04</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,40
<b>05</b>	Stabilimenti balneari	0,81
<b>06</b>	Esposizioni, autosaloni	1,72
<b>07</b>	Alberghi con ristorante	2,99
<b>08</b>	Alberghi senza ristorante	1,73
<b>09</b>	Case di cura e riposo	2,27
<b>10</b>	Ospedale	2,06
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	2,15
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito	3,24
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,44
<b>14</b>	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,21
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,04
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	2,44
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	2,19
<b>18</b>	Attività artigianali: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	1,88
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,09
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	2,08
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,93
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	10,26
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	9,87
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	7,21
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,73
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,99
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,70
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	4,99
<b>29</b>	Banchi di mercato di genere alimentare	8,49
<b>30</b>	Discoteche, night club	2,68

Abitazione con unico occupante o ultra 65enni (riduzione da regolamento del 30%)	0,77
Abitazioni	1,10

#### Art. 10 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni di cui all'art. 5, si applicano le seguenti esenzioni:

- a) Locali utilizzati per l'esercizio di culto;
- b) Locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) Le abitazioni con superficie tassabile non superiore a 100 metri, utilizzate da persone con età superiore a 65 anni, solo o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, percettori della sola pensione sociale I.N.P.S. : riduzione 30%;
- d) È consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto delle spese per interventi tecnologici organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti.

2. Le esenzioni ed Agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, dimostrandone di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 e le riduzioni di cui al comma 2, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### Art. 11 RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettate a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:

- a) Abitazioni con unico occupante: riduzione 30%;
- b) Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 30%;
- c) Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione 30%;
- d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione 30%;
- e) Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione 30.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma e), saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2; in difetto si provvede al recupero del tributo

a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## Art. 12 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50, D.L. 507/93.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del C.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del surrichiamato modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste nel presente regolamento.

## Art. 13 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il, 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.

4. La denuncia deve contenere:

- a) L'indicazione del Codice Fiscale;
- b) Cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) Per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei legali rappresentanti;
- d) L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) La data di inizio della conduzione dell'occupazione dei locali e delle aree;
- f) La provenienza;



g) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

#### Art.14 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### Art. 15 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione della superficie imponibile, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.L. 507/93.

#### ART. 16 DELIBERAZIONE TARIFFARIA

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si ritengono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

## Art. 17 SANZIONI

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

3. Per l'omessa, inesatta o tardiva dichiarazione dei dati richiesta in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, si applica la pena pecuniaria da €25,82 a €77,47 da determinare in base alla gravità della violazione.

4. Per le violazioni che comportano il pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 6% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli all'Ente Gestore nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi del successivo art. 18.

## Art. 18 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del D.L. n. 507/93.

2. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale competente provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 14, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta per l'organizzazione e la gestione del tributo e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di scadenza.

Art. 19  
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2 secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 507/93, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Art. 20  
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.